

Incidente con il cinghiale, paga la Provincia se per legge gestisce la fauna selvatica

30 maggio 2018

di Paola Rossi

Esclusivo per Quotidiano Enti Locali & PA

-  [L'ordinanza della Corte di cassazione civile n. 13488/2018](#)

Se un cinghiale incrocia la traiettoria di un'automobile, di chi è la responsabilità civile per l'evento? La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 13488/2018 depositata ieri, chiarisce che la risposta a questa domanda non è univoca. Quindi per proporre utilmente la domanda di risarcimento dei danni derivanti dallo scontro va individuata esattamente quale sia l'amministrazione pubblica incaricata della «gestione» della fauna selvatica. In questa vicenda la legge regionale aveva attribuito la titolarità dei poteri di controllo e censimento degli animali selvatici alla Provincia, che risultava non aver attuato i piani selettivi e di controllo faunistici.

La diversa visione nei gradi di merito

Nel caso specifico, il primo giudice di merito aveva condannato in solido Regione e Amministrazione provinciale, entrambe convenute dall'automobilista, per i danni subiti dalla propria auto a causa dell'incidente. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità solidale dei due enti pubblici, in base all'applicazione dell'articolo 2052 del Codice civile, per danno cagionato da animali.

In secondo grado, i giudici sono partiti dal presupposto legislativo della norma regionale che affidava alla Regione compiti di programmazione in materia di fauna selvatica, ma ne affidava la «gestione» all'amministrazione provinciale. Così la Corte d'appello accollava alla sola Provincia l'intero risarcimento in base alla responsabilità aquiliana prevista dall'articolo 2043 del Codice civile, che richiede il presupposto di un comportamento doloso o almeno colposo. Elemento soggettivo la cui prova spetta a chi agisce per il risarcimento del danno subito. In una situazione come quella di un incidente con un cinghiale, sintomo di tale colpevolezza potrebbe ben essere, ad esempio, una segnalazione di animali avvistati in prossimità della strada prima che si verificasse l'accaduto e vi fosse stata l'inerzia del soggetto pubblico tenuto a intervenire o almeno segnalare il pericolo imminente nei modi più congrui per garantire l'incolumità dei cittadini. Quindi, l'insegnamento che la Cassazione fornisce nel risolvere un caso come questo è quello di verificare prima di tutto l'impianto normativo al fine di individuare il concreto responsabile. In questa

materia a secondo delle scelte operate dal Legislatore la figura cui può essere affidata la gestione annovera molte opzioni: Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione eccetera.

La responsabilità aquiliana dell'ente provinciale

In primis la Cassazione boccia il ragionamento del tribunale poiché nel caso specifico viene in rilievo la responsabilità aquiliana dell'articolo 2043 del Codice civile, cioè per colpa, e non quella erroneamente attribuita dal tribunale di chi è proprietario o conduce un animale, con la sola esimente del caso fortuito, cioè al pari del custode. Qui, infatti, come spiega la Cassazione non rileva chi ha in custodia il bene «strada», ma chi ha il compito di gestire gli animali selvatici che possono interferire con la viabilità stradale. Deve cioè individuarsi quale amministrazione in base all'incrocio delle norme statali e regionali ha l'autonomia gestionale, compreso l'obbligo di indennizzare provvedendo anche ad attivare specifiche linee di assicurazione per provvedere agli indennizzi. Ad esempio, nel caso in questione è irrilevante che per l'assolvimento dei propri compiti l'amministrazione provinciale attingesse a fondi regionali. Mentre il giudice, in base alle fonti di prova portate alla sua attenzione dall'attore deve acclarare che «ciò che si poteva fare non è stato fatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA